

FAQ

INTERVENTI DI CONCILIAZIONE E WELFARE AZIENDALE DI CUI ALLA D.G.R. n. 5755/2021, DDUO n. 4683/2022

1. D. DA QUANTI ENTI DEVE ESSERE COMPOSTO IL PARTENARIATO?

R. Minimo da **quattro** (4) Enti. Uno dei componenti del partenariato deve essere obbligatoriamente **un ente pubblico** e **due** devono essere obbligatoriamente **micro e/o piccole imprese**.

2. D. L'IMPRENDITORE TITOLARE DELLA PICCOLA E MICRO IMPRESA PUO' ESSERE BENEFICIARIO DEGLI INTERVENTI?

R. Sì. Posso essere soggetti beneficiari delle azioni progettuali anche i proprietari-gestori d'impresa e le loro famiglie, ai sensi delle "Raccomandazione della commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C (2003) 1422 (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/361/CE)], e nello specifico all'allegato "Titolo I - Definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese adottata dalla commissione, art. 5.

3. D. CHI SONO I DESTINATARI DELLA MISURA?

R. **Destinatari** delle azioni progettuali sono i **dipendenti, e le loro famiglie, delle micro e piccole imprese** coinvolte che hanno almeno una sede operativa nel territorio di Regione Lombardia.

4. D. PUÒ UNA FONDAZIONE PARTECIPARE ALL'AVVISO?

R. Sì, purché iscritta alla CCIAA e al registro delle imprese.

5. D. UNA COOPERATIVA PUÒ RIENTRARE TRA I SOGGETTI PROPONENTI DI UN PROGETTO?

R. Sì. Le società cooperative, ai sensi dell'articolo 2511 c.c., sono imprese che hanno scopo mutualistico. Possono svolgere le attività di cui all'articolo 2082 c.c. ed essere dunque iscritti al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente. In tale ipotesi la società cooperativa può partecipare all'Avviso prevedendo tra i destinatari delle attività progettuali i propri soci lavoratori.

6. D. QUAL È IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE? **NEW**

R. Le ore 12.00 del 15 giugno 2022.

Proroga nuova scadenza: 15 luglio 2022 ore 12.

7. D. È POSSIBILE MODIFICARE LA DOMANDA?

R. No. La domanda, una volta inviata al protocollo, non potrà più essere modificata. Finché la domanda è in stato di bozza è possibile riprenderla per modificarla.

8. D. C'È UN PUNTEGGIO MINIMO PER L'AMMISSIONE?

R. Il punteggio complessivo è pari ad un massimo di 90. Saranno considerati ammissibili i progetti che raggiungono una valutazione superiore a 30 punti.

9. D. I SOLI COMPONENTI DEL PARTENARIATO DEVONO SVOLGERE LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO?

R. No. Le misure di welfare aziendale e di conciliazione rivolte ai dipendenti delle micro e piccole imprese e alle loro famiglie potranno essere assicurate dai soggetti che compongono il partenariato o da fornitori terzi.

10. D. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

R. Le spese dovranno essere coerenti con gli interventi ammissibili e dovranno rientrare nelle seguenti categorie:

- Spese di personale;
- Altri costi diretti diversi da quelli di personale incluse le spese riferite all'acquisto di beni (in misura del 15% rispetto al totale del contributo concesso) e servizi connessi alle attività previste dal progetto

11. D. L'attività complementare di attivazione di una rete di imprese per lo sviluppo del welfare di conciliazione prevede la possibilità che l'ente capofila (qualunque esso sia) possa prevedere spese di personale dedicate a tale attività? Se sì, in quale percentuale rispetto al finanziamento totale del progetto? A valere sul contributo regionale o eventualmente solo come cofinanziamento?

R. È possibile. L'avviso non disciplina percentuali in tal senso. Può essere sostenuta a valere sul contributo regionale oppure sul cofinanziamento.

12. D. Gli enti del privato no profit possono partecipare ai partenariati, ed eventualmente esserne i capofila, anche se hanno più di 50 dipendenti e quindi non si configurano come destinatari degli interventi ma potrebbero essere gli erogatori dei servizi?

R. È possibile, ma le attività non possono essere destinate ai propri dipendenti.

13. D. Un progetto dovrà essere obbligatoriamente integrativo/complementare di un progetto della Rete di Conciliazione?

R. Il progetto non deve obbligatoriamente essere integrativo o complementare di un progetto della Rete Conciliazione ma tra i criteri di valutazione dei progetti è stata inserita anche la complementarietà con interventi già avviati (quali quelli previsti dal Piano conciliazione e dalle reti WHP)

14. D. In merito alla composizione del partenariato: se il requisito di almeno due micro e/o piccole imprese è rispettato, un'altra impresa partner può essere di media dimensione?

R. Non è possibile poiché tra le categorie di soggetti beneficiari che possono fare parte del partenariato (punto A3 dell'avviso) NON è prevista la media impresa.

15. D. La quota di cofinanziamento può essere intesa sia in termini monetari che di valorizzazione?

R. Esatto, si ricorda tuttavia che, come previsto dall'avviso, non è ammissibile la valorizzazione di beni e di personale volontario.

Si ricorda che anche le spese relative alla quota di cofinanziamento devono essere rendicontate mediante le stesse modalità previste dall'Allegato A4.

16. D. Le società di servizi delle Associazioni Datoriali, che non sono micro/piccole imprese, possono essere comunque inserite nel partenariato ed essere enti capofila (senza beneficiare delle azioni), al fine di agevolare le micro/piccole imprese nell'accesso al Bando?

Nel caso tali società rientrino in una delle categorie previste dall'avviso come soggetti beneficiari del partenariato (punto A3 dell'avviso) è possibile e possono eventualmente anche ricoprire il ruolo di capofila.

Nel caso non rientrino nelle categorie del punto A3 potrebbero ricoprire un ruolo di fornitore e a tale proposito citiamo quanto prevede il punto B3 dell'avviso:

Le misure di welfare aziendale e di conciliazione rivolte ai dipendenti delle micro e piccole imprese e alle famiglie potranno essere assicurate dai soggetti che compongono il partenariato o da fornitori terzi attraverso l'erogazione di voucher o rimborso delle spese sostenute.

17. D. Il partenariato può essere ampliato a seguito di avvio di progetto (es. se una micro/piccola media impresa voglia aderire dopo al partenariato)?

R. Sì, l'avviso prevede al punto C.4.c che in corso di realizzazione, siano ammissibili variazioni non sostanziali del progetto, purché tempestivamente comunicate e congruamente motivate, previa autorizzazione dell'ATS territorialmente competente. Non è possibile la riduzione del partenariato in quanto la composizione della rete costituisce criterio di valutazione.

18. D. Tra le spese ammissibili a cofinanziamento possono essere previsti anche contratti di locazione/affitto e le spese di gestione/funzionamento es. bollette?

R. Sì, tali spese possono rientrare preferibilmente nel cofinanziamento obbligatorio pari al 30% del costo totale del progetto, se non previsti in un servizio.

Se, invece, sono ricomprese nella fornitura di un **servizio** potranno essere rendicontate a carico del contributo in Altri costi diretti.

Non sono consentiti:

- pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere;
- vendita dei beni e dei servizi acquisiti con il contributo;
- costi di noleggio e leasing;
- qualsiasi forma di autofatturazione;
- spese sostenute dai soggetti diversi da quelli facenti parte del partenariato attuativo del progetto;
- opere edili/murarie e impiantistiche;
- adeguamenti ad obblighi di legge;
- manutenzione ordinaria di impianti, macchinari e attrezzature;
- servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento dei soggetti partecipanti.

Sono consentite:

- Spese di personale, sia interno che esterno;
- Altri costi diretti diversi da quelli di personale incluse le spese riferite all'acquisto di **beni** (in misura del 15% rispetto al totale del contributo concesso) e **servizi connessi alle attività previste dal progetto**.

19. D. È possibile avviare le attività progettuali anche prima della pubblicazione delle graduatorie?

R. No. Non è possibile avviare la realizzazione delle attività progettuali prima della pubblicazione della graduatoria. Le attività devono essere realizzate a partire dalla data di comunicazione di avvio del progetto e fino alla data di termine dello stesso.

20. D. Le Aziende Speciali, ex art. 114 D.lgs. 267/00, che ruolo possono avere?

R. Possono essere sia capofila sia partner. Se iscritte alla camera di commercio come micro e/o piccole imprese, inoltre i loro dipendenti, possono usufruire degli interventi previsti dalla rete. Se non iscritte, invece, possono aderire alla rete (sia come capofila sia come partner) eventualmente anche fornendo servizi per le imprese aderenti.

21. D. I dipendenti delle Aziende Speciali, ex art. 114 D.lgs. 267/00, possono beneficiare degli interventi di conciliazione e welfare aziendale?

R. Sì, se le Aziende risultano iscritte alla CCIAA come micro e/o piccole imprese con sede operativa in Lombardia.